

NORME PASTORALI

L'unità di azione pastorale, espressione significativa di comunione ecclesiale, comporta la necessità di fornire indicazioni chiare e vincolanti per gli operatori pastorali, al fine di porre rimedio alle molteplici e talora arbitrarie consuetudini invalse nel territorio a detrimento di un'armonica maturazione del *sensus ecclesiae*.

In attesa della pubblicazione del Direttorio diocesano riguardo ai Sacramenti, si ritiene opportuno anticipare l'esplicitazione di alcune norme relative alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio e dei riti funebri, nonché alcune norme relative alle celebrazioni nei cimiteri.

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

È ben noto che la diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, ricca di bellezze naturali ed artistiche, costituisce motivo di richiamo per numerose coppie che chiedono di celebrare le loro nozze nelle sue chiese di maggior pregio monumentale. La provenienza da situazioni ed ambienti diversi, non sempre rispondenti alle esigenze di una fede matura, pone problemi specie sul piano dell'accoglienza, che dev'essere in ogni caso finalizzata non tanto all'offerta di un servizio religioso quanto alla riscoperta dei valori propri del Matrimonio cristiano.

È necessario, pertanto, richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni, da osservare con vigile senso di responsabilità.

1. La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del can. 1115. Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il Matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, dia licenza all'altro parroco trasmettendo soltanto il Mod. XIV (stato dei documenti) e il certificato di eseguite pubblicazioni civili. Se è destinato a un parroco di altra diocesi, il Mod. XIV sarà vidimato dalla cancelleria della Curia diocesana di provenienza (1).

2. La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi, *servatis de iure servandis*, in altra chiesa od oratorio (2). È proibita la celebrazione del Matrimonio in cappelle private (3).

3. Il celebrante chiamato ad assistere al Matrimonio prenda contatto in tempo utile con il parroco del luogo per accordarsi circa le modalità della celebrazione, affinché questa sia sempre in sintonia con la normativa liturgica e le indicazioni diocesane.

4. Si ponga la massima attenzione affinché la celebrazione sia caratterizzata da autenticità, bellezza, dignità e sobrietà, evitando ogni forma di banalizzazione, trionfo cerimoniale, impoverimento del senso del sacro (4). Si compia ogni sforzo perché, senza rinunciare alla gioia e alla festa che devono connotare questi momenti, sia garantito un clima di raccoglimento, di partecipazione e di corresponsabilità (5).

5. Sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore, non si faccia nessuna distinzione di persone e di condizione sociale: il rito sia dignitoso e uguale per tutte le coppie di sposi, perché maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la medesima dignità di tutti i fedeli (6).

Il parroco si adoperi, inoltre, affinché siano evitati eccessi di lusso e sprechi: «La celebrazione, se vuole essere cristiana, non può mai diventare offensiva e umiliante per i poveri, né può essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata in uno spettacolo profano» (7).

6. Di norma il Matrimonio si celebri durante la Messa (8), e gli sposi e i presenti partecipino al sacrificio eucaristico ricevendo il Corpo e il Sangue del Signore, dopo essersi opportunamente accostati al Sacramento della riconciliazione (9). Tuttavia, oltre i casi in cui è espressamente prevista la celebrazione senza la Messa (10), possono presentarsi altre circostanze nelle quali è consigliabile omettere la celebrazione eucaristica; in tali casi il parroco esponga agli interessati i motivi che richiedono o suggeriscono tale scelta, al fine di evitare fraintendimenti (11).

7. Quando il Matrimonio è celebrato durante la Messa, si dice la "Messa degli sposi", con le vesti liturgiche di colore bianco. Nelle domeniche del tempo per annum e di Natale il formulario della "Messa degli sposi" si può usare solo se alla Messa in cui si celebra il Matrimonio non partecipa la comunità parrocchiale. Nelle domeniche di Avvento e di Quaresima, nelle solennità, il Mercoledì delle Ceneri e nelle ferie della Settimana Santa, si dice la Messa del giorno, con la solenne benedizione sopra la sposa e lo sposo, e, secondo l'opportunità, con la formula propria per la benedizione finale.

Quando non è consentito adottare il formulario della "Messa degli sposi", si può tuttavia scegliere una lettura tra quelle indicate nel Lezionario per la celebrazione del Matrimonio, a meno che non ricorra una solennità di precetto o il Triduo sacro (12).

8. Non si ricorra alla concelebrazione in occasione di un Matrimonio, salvo casi del tutto particolari (come ad es. la stretta parentela con i nubendi), debitamente autorizzati dal Vescovo.

9. Gli sposi sono i ministri del Sacramento del Matrimonio, ma non i ministri dell'Eucaristia. È vietato, perciò, al celebrante condurre o far accostare all'altare gli sposi, disponendoli al suo fianco come fossero dei concelebtranti, come pure è vietato far compiere loro gesti che competono ai soli ministri ordinati (alzare il calice o la patena al momento della dossologia, comunicarsi direttamente all'altare o passarsi scambievolmente le sacre specie).

Così pure non è opportuno che siano gli sposi a proclamare le letture: al di là dei problemi derivanti dall'emozione del momento, va tenuto presente che essi sono i primi destinatari della parola di Dio.

10. Fotografi e cineoperatori si attengano alle norme vigenti in diocesi. Il parroco informi tempestivamente i nubendi provenienti da altre diocesi circa l'esistenza di tali norme e la necessità che siano osservate da tutti (13).

11. Le nostre chiese, dotate di singolari pregi artistici, non devono essere ricoperte da sovrastrutture che ne nascondano la bellezza. Pertanto si evitino eccessivi addobbi floreali o particolari apparati esteriori (14); è consentito contornare il presbiterio e l'altare della celebrazione con composizioni adatte alla struttura architettonica, evitando ornamenti stravaganti e composizioni floreali che rendano difficoltoso da parte dei fedeli di seguire anche visivamente la celebrazione; è comunque consentito porre la guida (tappeto) lungo il corridoio che conduce all'altare. È in ogni caso proibito arredare l'esterno della chiesa con piante, porre drappi e composizioni floreali sui banchi e lungo il corridoio che conduce all'altare, installare in presbiterio o nell'aula del tempio oggetti infiorati e corbeilles. I fiori, dopo la celebrazione, resteranno ad ornamento della chiesa.

12. Musiche e canti siano di aiuto a vivere il mistero che viene celebrato e favoriscano la preghiera e la partecipazione di tutti (15). Non siano occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone (16).

13. Poiché la musica sacra concorre ad esprimere più vivamente i testi liturgici e a manifestare la gioia della comunità nelle celebrazioni nuziali, si favorisca il canto dei testi liturgici e di altri testi adatti, secondo le norme stabilite per il canto nella Messa. La mancanza di canti potrà essere supplita dal suono dell'organo o di altri strumenti consentiti (17).

14. È proibito il sottofondo musicale mentre il celebrante recita le parti che è tenuto a proferire a voce alta, in particolare durante la prece eucaristica (18).

È consentito il sostegno dell'organo al racconto dell'istituzione, quando questo viene cantato.

15. È da evitare l'esecuzione durante il rito delle seguenti composizioni musicali:

-Ave Maria di F. Schubert: il testo si ricollega alla narrazione della saga di due giovani innamorati, descritta da W. Scott, i quali prima di iniziare la loro convivenza, segnata dal peccato, invocano la Madonna.

-Ave Maria di C. Gounod: è la rielaborazione di un preludio per clavicembalo di J. S. Bach con l'adattamento al testo dell'Ave Maria.

-Ave Maria di Mercadante e di Mascagni: pur essendo sorte da un'intima ispirazione religiosa personale degli autori, non erano destinate all'uso liturgico, nemmeno ai loro tempi.

-Sogno di F. Schumann e Largo di Mulé: si tratta di musica da camera, senza alcun riferimento religioso.

Le composizioni seguenti sono tratte da opere teatrali con un contesto ben preciso, per cui non possono mai diventare musica liturgica e sacra.

-La Vergine degli angeli di G. Verdi: tratta da La forza del destino.

-Largo di G. F. Haendel: tratto dall'opera Serse, rievoca gli amori giovanili del re persiano.

-Marcia nuziale di R. Wagner: tratta dal dramma lirico Lohengrin, è il commento musicale all'ingresso di Elsa Lohengrin nel talamo nuziale.

-Ave Maria di G. Verdi: tratta dall'Otello.

LITURGIA DEI DEFUNTI

La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. La Chiesa, madre pietosa, offre per i defunti il sacrificio eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo, e innalza preghiere e compie suffragi (19). Essa offre il sacrificio eucaristico della Pasqua di Cristo per i defunti, in modo che, per la comunione esistente fra tutte le membra di Cristo, gli uni ricevano un aiuto spirituale, e gli altri il conforto della speranza (20).

Le norme liturgiche prevedono tre gradi di celebrazioni eucaristiche per i defunti:

a) La Messa esequiale.

b) La Messa alla notizia della morte, o nel giorno della sepoltura definitiva, o nel primo anniversario.

c) La Messa quotidiana dei defunti.

Altre celebrazioni un tempo previste (in die septimo, in die trigesimo...) non hanno più alcuna rilevanza liturgica (21).

1. La Messa esequiale si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto, il Triduo pasquale (Giovedì, Venerdì e Sabato Santo) e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua (22).

2. La Messa esequiale si conclude con il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato. Tale rito si può compiere soltanto nelle esequie presente il cadavere (23).

3. Quando le norme liturgiche non consentono la celebrazione della Messa esequiale, si potrà adottare uno dei seguenti schemi :

1. Il rito delle esequie comprenderà la Liturgia della Parola che si concluderà con il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato; in tal caso la Messa esequiale potrà essere rinviata al giorno ritenuto più opportuno e si concluderà nel modo solito, omettendo il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato. Tale schema potrà essere adottato in particolare nel Triduo Sacro, quando per la Liturgia della Parola si sceglieranno le letture tra quelle più adatte del tempo liturgico; durante la celebrazione si potranno eseguire dei canti, ma non si potrà distribuire la comunione (24).

2. Il rito delle esequie potrà essere inserito nella celebrazione della Messa del giorno corrente; a meno che non ricorra il Triduo Sacro o una solennità di precetto, per la Liturgia della Parola si potrà prendere una lettura tra quelle indicate nel Lezionario dei defunti; la celebrazione si concluderà col rito dell'ultima raccomandazione e del commiato (25).

4. «Nella celebrazione delle esequie, tranne la distinzione derivante dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro e tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si faccia nessuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore» (26).

5. Si eviti l'uso del catafalco. La bara sia posta su un tappeto davanti all'altare; accanto ad essa si ponga il cero pasquale. Sopra il feretro si può porre il Vangelo o la Bibbia (27); si eviti l'esposizione di foto del defunto.

6. La Messa dei defunti alla notizia della morte, o nel giorno della sepoltura definitiva o nel primo anniversario si può celebrare tutti i giorni, tranne che nelle solennità, nelle feste, nelle domeniche anche del tempo ordinario, il Mercoledì delle Ceneri e nella Settimana Santa (28). Questa Messa si celebra con i paramenti di colore viola, adottando il formulario proprio riportato nel Messale; per la Liturgia della Parola si usa il Lezionario dei defunti.

7. Le Messe di anniversario successive al primo non hanno alcuna rilevanza liturgica particolare e sono pertanto da considerare dello stesso grado delle Messe quotidiane.

8. Le Messe quotidiane dei defunti sono permesse soltanto nelle ferie del tempo ordinario, quando non ricorre altra celebrazione obbligatoria, purché siano veramente applicate per i defunti (29). Anche in questi casi per la Liturgia della Parola si deve usare il Lezionario dei defunti; pertanto si ricorra ad esse con grande moderazione, per non interrompere con troppa frequenza la lettura continua dei testi biblici proposta dal Lezionario feriale (30).

9. Qualora ad una liturgia funebre siano presenti più sacerdoti, desiderosi di celebrare in suffragio del defunto, è loro consentito concelebrare. «La concelebrazione è particolarmente significativa, e perciò raccomandabile, quando il defunto è un vescovo o un sacerdote». Sono comunque proibite le Messe celebrate privatamente in concomitanza con la Messa principale (31).

Si ricorda, tuttavia, che non è consentito concelebrare a chi ha già celebrato o dovrà celebrare per l'utilità dei fedeli, a meno che la concelebrazione non sia presieduta dal Vescovo o da un suo delegato (32).

Si ricorda altresì che «ai sacerdoti che celebrano per il bene pastorale dei fedeli e concelebrano un'altra Messa, non è lecito percepire a nessun titolo l'offerta per la Messa concelebrata» (33).

10. In tutte le Messe dei defunti non è consentito il suono isolato dell'organo e di qualsiasi altro strumento (34).

11. Dove esiste la consuetudine di celebrare il trigesimo, questa celebrazione venga inserita nella Messa parrocchiale, evitando di ricorrere a Messe particolari fuori orario; si adottino i testi della Messa del giorno corrente facendo menzione del defunto, secondo l'opportunità, all'inizio della Messa, nella preghiera dei fedeli e nella preghiera eucaristica (35).

Si aiutino i fedeli a comprendere che non è il colore dei paramenti o una particolare formula di preghiera che può recare sollievo spirituale a un defunto, bensì il mistero pasquale di Cristo, che sempre si rinnova sull'altare, e al quale con fede essi partecipano.

È anche diffusa l'usanza di porre le immaginettes del defunto sull'altare, perché siano benedette dal celebrante al termine della Messa. Ciò potrebbe far apparire agli occhi dei fedeli l'immaginetta-ricordo come una sorta di santino; si eviti,

perciò, sia di porre le immaginette sull'altare, sia di benedirle: esse potranno essere lodevolmente custodite dai parenti e da essi distribuite ai presenti al termine della Messa.

12. «Il celebrante non è tenuto a pronunciare, nella preghiera eucaristica, il nome del defunto per il quale si applica la Messa; tuttavia sia comprensivo e abbia riguardo per determinate situazioni che consiglino di favorire il desiderio dei familiari» (36). Questa concessione non può comunque giustificare una prassi che ingenera nei fedeli la convinzione che la Messa vale solo se viene pronunciato il nome.

Le intercessioni contenute nelle preci eucaristiche II e III, infatti, a norma delle rubriche, andrebbero utilizzate solo nelle Messe dei defunti (quelle indicate sopra).

Si educino, pertanto, i fedeli ad una corretta comprensione del valore salvifico del sacrificio eucaristico evitando, per quanto possibile, di nominare il defunto durante la prece eucaristica: lo si potrà citare nell'introduzione alla Messa o con una particolare intenzione nella preghiera dei fedeli.

È comunque e sempre proibito nominare il defunto nelle Messe domenicali e nelle solennità e feste di precetto, dato il carattere comunitario di tali celebrazioni, Si informino piuttosto i fedeli sul dovere che il parroco ha, in tali giorni, di applicare la Messa per il popolo a lui affidato, Messa dei cui frutti partecipano anche i defunti.

PASTORALE CIMITERIALE

Il Codice di Diritto Canonico demanda al diritto particolare il compito di stabilire opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra. Per il territorio dell'Arcidiocesi di Amalfi - Cava de' Tirreni si dispone che siano osservate, per quanto attiene alla suddetta materia, le norme seguenti.

Premessa

Nei cimiteri possono aversi due tipi di luoghi sacri: la cappella pubblica e quella privata.

La cappella cimiteriale pubblica è quella il cui uso spetta a tutti i fedeli indistintamente, anche quando appartenga a persone private o giuridiche diverse dalla parrocchia. Essa, a norma del diritto, è una chiesa (37), e così viene denominata nelle norme seguenti.

La cappella cimiteriale privata è quella destinata, «con licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino a vantaggio di una o più persone fisiche» (38). Nelle norme seguenti si fa riferimento ad essa con l'espressione "cappella privata".

1. Per ciascun cimitero interparrocchiale vi sia un cappellano, cioè un sacerdote, nominato dal Vescovo (39), al quale sia demandata, in qualità di rettore, la cura e l'amministrazione della chiesa cimiteriale (40); egli si adoperi a promuovere, secondo l'antichissima tradizione della Chiesa, il culto e il suffragio dei defunti.

Al cappellano si farà riferimento per tutto ciò che riguarda il servizio liturgico e pastorale al cimitero.

Per i cimiteri parrocchiali, l'ufficio di rettore e di cappellano, a meno che il Vescovo non disponga diversamente, compete al parroco del luogo.

2. A nessun sacerdote o religioso è consentito celebrare o concelebbrare la santa Messa nella chiesa o in una cappella privata del cimitero, senza averne prima informato il cappellano.

3. Il rettore avrà cura che la chiesa disponga dei libri liturgici, dei paramenti e della sacra suppellettile necessaria per una dignitosa celebrazione.

4. Nella chiesa vi sia un registro su cui ogni celebrante apponga la sua firma, indicando la data e l'ora della celebrazione.

5. Secondo l'opportunità, per promuovere e favorire il culto e il suffragio dei defunti, il cappellano (per i cimiteri interparrocchiali, d'intesa con i parroci interessati) stabilisca la celebrazione periodica di una santa Messa oppure di un'altra liturgia da tenersi nella chiesa del cimitero. Questa celebrazione non si svolga in cappelle private (41).

Per la determinazione del giorno e dell'ora, ci si attenga alle disposizioni generali e particolari vigenti in materia (42).

6. Nel cimitero non è consentito celebrare più sante Messe nello stesso giorno, eccetto il 2 novembre. Anche in questo giorno, tuttavia, qualora vi siano più sacerdoti, e se l'utilità dei fedeli non suggerisce diversamente, si preferisca ricorrere alla concelebrazione, in modo da mettere in risalto l'unità della Chiesa nella preghiera per i defunti (43). Per la concelebrazione si veda quanto ricordato sopra, al n. 7 delle norme per la liturgia dei defunti.

7. Non è consentito celebrare la santa Messa al cimitero in occasione della sepoltura o della riesumazione: tali celebrazioni potranno lodevolmente svolgersi nella chiesa parrocchiale del defunto con la partecipazione della comunità.

8. In ciascuna cappella privata è consentita la celebrazione di una sola santa Messa all'anno, previa autorizzazione del cappellano. Tale celebrazione non è consentita nelle domeniche, nelle altre feste di precetto e il 2 novembre.

9. Per la scelta del formulario da usare nella celebrazione della santa Messa al cimitero, ci si attenga alle indicazioni della guida liturgica e a quelle date più sopra riguardo ai riti funebri.

Amalfi, 4 ottobre 1994
Festa di S. Francesco d'Assisi

+ *Beniamino Depalma, arcivescovo*

NOTE

- (1) Cfr. CEI, *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, n. 23.
- (2) Cfr. *ivi*, n. 24; can. 1118 §1.
- (3) Cfr. CEI, *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, n. 24; IDEM, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 82.
- (4) Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Celebrare il Vangelo della famiglia nelle Chiese di Puglia - Linee operative liturgico-pastorali*, Molfetta 1994, n. 1.
- (5) CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 72.
- (6) Cfr. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 77; IDEM, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 88; CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano del sacramento del matrimonio*, Introduzione, n. 12.
- (7) CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 78; cfr. IDEM, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 89.
- (8) Cfr. CEI, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 86; CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano del sacramento del matrimonio*, Introduzione, n. 8.
- (9) Cfr. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 75; IDEM, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 87.
- (10) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano del sacramento del matrimonio*, Introduzione, n. 10.
- (11) Cfr. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 76.
- (12) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano del sacramento del matrimonio*, Introduzione, n. 13.
- (13) Cfr. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 80.
- (14) Cfr. *ivi*, n. 77-78.
- (15) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano del sacramento del matrimonio*, 2a ed., n. 30.
- (16) CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 80.
- (17) Cfr. CEI, *Direttorio liturgico-pastorale*, n. 125; CONGREGAZ. DEI RITI, *Istruzione Musicam sacram*, n. 43.64-65.
- (18) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n. 12.
- (19) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano delle esequie*, Introduzione, n. 1.
- (20) CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n. 335.
- (21) Cfr. *ivi*, nn. 336-337.
- (22) Cfr. *ivi*, n. 336.
- (23) CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano delle esequie*, Introduzione, n. 10.
- (24) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Responsa ad proposita dubia*, ottobre 1975, n. 2.
- (25) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano delle esequie*, Introduzione, n. 6.
- (26) *Ivi*, Introduzione, n. 20; cfr. SC 32.
- (27) CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Rituale romano delle esequie*, n. 59.
- (28) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n. 337.
- (29) *Ivi*.
- (30) Cfr., *ivi*, n. 316c; CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Ordinamento delle letture della messa*, n. 83.
- (31) Cfr. CEI, *Direttorio liturgico-pastorale*, n. 12.
- (32) Cfr. CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n. 158.
- (33) CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Dichiarazione In celebratione Missæ*, 3c; can. 951 §2.
- (34) CONGREGAZ. DEI RITI, *Istruzione Musicam sacram*, n. 66.
- (35) Si veda in proposito il successivo n. 12.
- (36) CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Guida liturgico-pastorale 1993-1994*, p. 45.
- (37) Cfr. can. 1214; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico - Commento giuridico-pastorale*, n. 4010.
- (38) Can. 1226; cfr. L. CHIAPPETTA, *op. cit.*, n. 4036.
- (39) Can. 557 §1.
- (40) Can. 556.
- (41) Cfr. can. 1228.

(42) Cfr. la Nota Pastorale su *Celebrazione e Culto del Mistero Eucaristico*, in particolare le norme applicative ad essa allegate (nn. 4, 7, 8).

(43) Cfr. can. 902; CONGREGAZ. PER IL CULTO DIVINO, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n.153, 2a.